



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

*Gabinetto del Ministro
Ufficio Rapporti con il Parlamento*

Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 3-03905 del Sen. Palermo (AUT-PSI-MAIE) sulla mancata concessione di visti di ingresso in Italia ai tibetani rifugiati in India.

1. Si tiene in via preliminare a sottolineare che non vi sono stati cambiamenti sul piano normativo, da oltre dieci anni, nella posizione relativa ai visti in favore di tibetani muniti di “Identity certificate” rilasciato dalle autorità indiane.

Ai sensi dell'allegato X al “Manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati”, basato sulle Decisioni della Commissione C(2010) 1620 del 19.3.2010, C(2011) 5501 del 4.8.2011 e C(2014) 2727 del 29.4.2014, insieme con alcuni paesi europei (tra essi, l'Estonia, la Grecia, l'Ungheria, Malta, il Portogallo, la Polonia, l'Islanda e la Slovenia) l'Italia non ha infatti riconosciuto l'“Identity certificate” rilasciato dalle autorità indiane alle persone provenienti dal Tibet.

2. Si conferma che, al pari delle analoghe situazioni, in cui il diretto interessato non sia titolare di un documento di viaggio validamente riconosciuto dall'Italia, l'unica possibilità per concedere l'ingresso nel nostro Paese alle persone titolari del predetto "Identity Certificate" è il rilascio di un visto a validità territoriale limitata (VTL), ossia valido solo per l'Italia, apposto su un apposito lasciapassare generato dall'applicativo informatico per la gestione dei visti d'ingresso L-VIS, utilizzando l'"Identity certificate" ai soli fini dell'identificazione dell'interessato.

Si tratta della fattispecie indicata dall'art. 25(3) del Codice europeo dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009).

I casi di mancato rilascio di visti VTL verificatisi nel corrente anno sono stati dovuti alla carenza di documentazione presentata a corredo della domanda e non rispondono a modifiche nell'interpretazione della norma.

Le domande di visto d'ingresso a favore di tibetani su invito motivato di università, istituti di ricerca, centri culturali e religiosi, continueranno ad essere valutate con la dovuta flessibilità e il necessario pragmatismo alla luce della normativa in vigore, attraverso una adeguata considerazione dei motivi che giustifichino l'emissione di visti a territorialità limitata, tra i quali non rientra il turismo. E' in particolare opportuno che, per facilitare il rilascio del visto, che i richiedenti siano muniti di un permesso di reingresso in India sin dal momento della richiesta del visto.

L'avviso citato dagli Onorevoli interroganti, comparso sul sito della società di outsourcing VFS, incaricata della gestione degli appuntamenti allo sportello e del primo esame della completezza della documentazione, relativo alla non accettazione delle domande di visto da parte di titolari di Identity Certificate, è stato rimosso in quanto non corretto.